



**COMUNE DI BUTI**

## **Relazione sulle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I - Introduzione generale

### 1. Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali avviano un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo in considerazione una serie di criteri di analisi.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali guida per procedere alla stesura del piano/processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

In mancanza di piano operativo di dismissione di partecipazioni da approvare, avendo provveduto ad una razionalizzazione e revisione già negli scorsi anni, si veda la delibera di CC n. 58/2010, la presente relazione a firma dell'organo di vertice politico, il Sindaco, sarà portata poi a conoscenza del primo consiglio comunale utile.

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito

della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di Buti partecipa al capitale delle seguenti società:

1. GEOFOR Spa con una quota del 0,02%;
2. GEOFOR PATRIMONIO Spa con una quota del 0,02 %;
3. ECOFOR SERVICE SPA con una quota del 0,02%;
4. A.P.E.S. Scpa con una quota del 1,10%;
5. COMPAGNIA PISANA TRASPORTI Spa. in liquidazione con una quota del 0,41%;
6. CTT NORD Srl con una quota del 0,29%;
7. RETIAMBIENTE Spa con una quota del 0,45%;
8. TOSCANA ENERGIA Spa con una quota del 0,30%;
9. CERBAIE Spa con una quota del 1,30%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Buti, oltre a far parte dell'Unione dei Comuni della Valdera, partecipa all'Autorità Idrica Toscana, alla Società della Salute, all'ATO Toscana Costa e al Centro Intercomunale di protezione civile tra i comuni di Buti, Calci, Vicopisano e San Giuliano.

L'adesione all'Unione dei Comuni e la partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. GEOFOR Spa

GEOFOR s.p.a. è la società a prevalente capitale pubblico locale che svolge il servizio pubblico di igiene urbana e gestione dei R.S.U. sul territorio di 23 comuni della Provincia di Pisa, con un bacino di oltre 350 mila abitanti serviti.

In particolare, la gestione dei R.S.U. costituisce attività di pubblico servizio, soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 113 e ss. T.U.E.L. ed alle altre norme sui servizi pubblici locali che ne individuano sia le forme di gestione che le modalità di affidamento da parte degli enti locali. Inoltre, le stesse disposizioni, e segnatamente l'art. 116 del T.U.E.L., disciplinano anche le forme di finanziamento dei servizi pubblici, i cui costi devono essere coperti con il relativo tributo (TARI). Tale ultima previsione trova attuazione specifica, quanto ai servizi di igiene urbana e gestione R.S.U., nell'art. 49 del d.lgs. 22/97 che ha sostituito la T.A.R.S.U., introducendo da prima il sistema tariffario e poi con la TARES e TARI il sistema tributario.

La Società è partecipata dal Comune allo 0,02%

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio è 1.006.006,08.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

**La proposta per il 2015 dell'amministrazione è quella di mantenere la proprietà di Geofor Spa in quanto l'intero settore rifiuti è già oggetto di riforma e riorganizzazione a livello regionale** (è in fase di espletamento la procedura di gara ad evidenza pubblica di riorganizzazione a livello di ATO da parte di Regione Toscana dell'intero settore rifiuti, procedura che condurrà all'individuazione di un gestore unico di ambito e che sarà oggetto di rendicontazione).

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 1.065.787 euro	+ 1.249.066 euro	+ 473.529 euro

## **2. GEOFOR PATRIMONIO Spa**

GEOFOR PATRIMONIO Spa è la società interamente pubblica proprietaria degli impianti e delle reti per la gestione del ciclo dei rifiuti. La Società costituisce attività di pubblico servizio ed è stata costituita ai sensi dell'art. 113 co. 2 del D.Lgs. 267/2000. Il comma 13 dell'articolo 113 prosegue prevedendo che gli enti locali possono conferire la proprietà delle reti degli impianti e delle altre dotazioni a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Queste società a loro volta pongono le reti a disposizione di gestori del servizio a fronte del pagamento di un canone. La quantificazione del canone è demandata alla Autorità nazionale di settore, ove costituita, come per esempio nel settore dell'elettricità e del gas, ovvero, in assenza all'ente locale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d) per lo svolgimento del pubblico servizio in questione.

La Società è partecipata dal Comune allo 0,02%

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

**La proposta per il 2015 dell'amministrazione è quella di mantenere la proprietà di Geofor Patrimonio Spa in quanto l'intero settore rifiuti è già oggetto di riforma e riorganizzazione a livello regionale (è in fase di espletamento la procedura di gara ad evidenza pubblica di riorganizzazione a livello di ATO da parte di Regione Toscana dell'intero settore rifiuti, procedura che condurrà all'individuazione di un gestore unico di ambito e che sarà oggetto di rendicontazione).**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 63.124 euro	+ 155.793 euro	+ 245.297 euro

### 3. ECOFOR SERVICE Spa

ECOFOR SERVICE Spa è la società che gestisce la raccolta e il trattamento dei rifiuti speciali, pur sottoposta anch'essa ad una rigorosa normativa pubblicitica (d.lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni), non costituisce pubblico servizio ma attività imprenditoriale liberamente esercitabile sul mercato, sia pur con le limitazioni ed i vincoli di legge.

La Società è partecipata dal Comune allo 0,02 %

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

**La proposta dell'amministrazione è quella di mantenere la proprietà di Ecofor Service Spa in quanto l'intero settore rifiuti è già oggetto di riforma e riorganizzazione a livello regionale (è in fase di espletamento la procedura di gara ad evidenza pubblica di riorganizzazione a livello di ATO da parte di Regione Toscana dell'intero settore rifiuti, procedura che condurrà all'individuazione di un gestore unico di ambito e che sarà oggetto di rendicontazione).**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 2.061.874 euro	+ 1.771.408 euro	+ 1.251.829 euro

### 4. A.P.E.S. SCPA

La società si è costituita in data 08/04/2004 tra il Comune di Pisa e gli altri 38 Comuni della provincia di Pisa. La Società svolge funzioni strumentali attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio dei comuni destinato all'edilizia residenziale pubblica.

In ragione del suo carattere di strumentalità e per il perseguimento delle funzioni istituzionali in materia di edilizia residenziale pubblica, lett. a) dei criteri **la proposta per il 2015 dell'amministrazione è quella di mantenere la proprietà della società**

La Società è partecipata dal Comune allo 1,10%

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio è € 1.882,87.

<b>Risultato d'esercizio</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
+ 12.521 euro	+ 9.760 euro	+ 5.819 euro

#### **5. COMPAGNIA PISANA TRASPORTI Spa**

La Società CPT - Compagnia Pisana Trasporti - Spa si è costituita il 26/03/1987 a Pisa per attività di organizzazione ed esercizio del servizio di trasporto pubblico.

La Società è partecipata dal Comune allo 0,41%

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

**La Società è in scioglimento dal 20/12/2012 e in liquidazione dal 02/01/2013 pertanto il Comune ha in corso la procedura di dismissione.**

<b>Risultato d'esercizio</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
+ 705.327 euro	+ 5.068.168 euro	- 3.319.884 euro

#### **6. CTT NORD Srl**

La Società CTT NORD Srl si è costituita il 11/05/2004 per attività di organizzazione ed esercizio del servizio di trasporto pubblico Locale,

regionale, nazionale ed Internazionale di persone e merci. La Società svolge la gestione del servizio di trasporto Pubblico Locale su gomma.

La Società è partecipata dal Comune allo 0,29%

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio è zero.

Si tratta di servizio pubblico di rilevanza economica ed il criterio esaminato di cui alla lett. d) è in corso di attuazione mediante la dismissione della partecipazione in CPT Spa, pertanto **la proposta per il 2015 dell'amministrazione è quella di mantenere la proprietà della società.**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-	-	- 4.564.545 euro

## 7. RETIAMBIENTE

La società mista RETIAMBIENTI Spa si è costituita, in data 16/12/2011, per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". la Società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa".

La Società è partecipata dal Comune allo 0,45%.

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

**La proposta per il 2015 dell'amministrazione è quella di mantenere la proprietà di Retiambiente Spa in quanto l'intero settore rifiuti è già oggetto di riforma e riorganizzazione a livello regionale** (è in fase di espletamento la procedura di gara ad evidenza pubblica di riorganizzazione a livello di ATO da parte di Regione Toscana dell'intero settore rifiuti, procedura che condurrà

al'individuazione di un gestore unico di ambito e che sarà oggetto di rendicontazione).

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-	131.031,00	113.661

## 8. TOSCANA ENERGIA

La società Toscana Energia SpA si è costituita il 24 gennaio 2006 a Firenze per la distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli.

**Oggetto Sociale:** Distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli. Inoltre potrà assumere e cedere partecipazioni in società aventi ad oggetto l'attività di vendita del gas di qualsiasi genere all'ingrosso ed ai clienti finali e le prestazioni dei servizi connessi, attinenti e strumentali.

**La proposta per il 2015 dell'amministrazione è quella di mantenere la proprietà di Toscana Energia Spa.**

La Società è partecipata dal Comune allo 0,30%

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
26.730.258	35.688.921	36.755.265

## 9. CERBAIE

Nel 1999 fu deliberata la trasformazione dell'Azienda Speciale Cerbaie, nata a sua volta dalla trasformazione del Consorzio Unificato Acquedotto delle Cerbaie in società per azioni denominata "Cerbaie spa" e contestualmente approvato il nuovo statuto. Ai sensi della legge 05/01/1994, n. 36, si è resa obbligatoria la gestione associata dei servizi del ciclo idrico integrato su vasta area e con la L.R. 21/7/1995 n. 81 si è provveduto alla individuazione e alla creazione degli Ambiti Territoriali Ottimali. Con deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 21/12/2001 è stato affidato ad Acque spa la gestione del Servizio Idrico Integrato con decorrenza 01/01/2002; con deliberazione G.M. n. 29 del 15/05/2007 sono stati regolati i rapporti tra il nuovo gestore, società Acque spa, e Cerbaie spa.

**La società deve rimanere in vita almeno fino a quando saranno definitivamente regolati i rapporti di cui sopra.**

La Società è partecipata dal Comune allo 1,30%;

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio è 77.270,18 € .

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
1.647.384	1.346.437	1.090.643

IL SINDACO

Dott. Alessio Lari

